

COMUNE DI VENZONE
Provincia di Udine

BILANCIO DI PREVISIONE
2021 - 2023

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d. lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale, di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. Previsioni di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "Nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente; richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente; tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all'art. 39, comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);

- il bilancio di questo Ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'Amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);

- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente tenendo conto delle possibili loro variazioni. In linea generale, sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità, in modo tale da garantire gli equilibri sottoriportati:

Equilibrio di bilancio 2021	entrate	uscite	risultato
Corrente	1.790.014,87	1.790.014,87	0,00
Capitale	890.908,58	890.908,58	0,00

Equilibrio di bilancio 2022	entrate	uscite	risultato
Corrente	1.731.155,47	1.731.155,47	0,00
Capitale	415.388,02	415.388,22	0,00

Equilibrio di bilancio 2023	entrate	uscite	risultato
Corrente	1.731.155,47	1.731.155,47	0,00
Capitale	208.971,21	208.971,21	0,00

Il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021–2023 si chiude, pertanto, con i seguenti totali a pareggio:

- Anno 2021 € **2.680.923,45**;
- Anno 2022 € **2.146.543,49**;
- Anno 2023 € **1.940.126,68**.

Il pareggio di bilancio di previsione 2021 - 2023 è stato conseguito in applicazione delle scelte politiche volute dall'Amministrazione in carica e attraverso la rigorosa valutazione dei principali flussi di risorse in entrata nonché delle corrispondenti previsioni di spesa.

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi.

Le previsioni sono state quantificate, ove possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo documento di programmazione triennale, ripreso nella sua

versione più aggiornata, e procedendo poi a riformulare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico, in modo tale da garantire che, durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Composizione ed equilibrio del bilancio di parte corrente.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'Ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata*, il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione, rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

Composizione ed equilibrio del bilancio di parte investimenti.

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

Previsioni di cassa.

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del

tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti):

CONFRONTO TRA COMPETENZA E CASSA	COMPETENZA 2021	CASSA 2021
ENTRATE		
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	358.000	385.478,36
Trasferimenti correnti	958.970,83	1.069.206,91
Entrate extratributarie	445.249,57	697.115,55
Entrate in conto capitale	810.908,58	1.017.229,98
Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	3.570,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	602.164,57	646.511,69
FPV applicato in entrata	107.794,47	107.794,47
Avanzo applicato in entrata	0,00	0,00
Fondo cassa iniziale	-	4.372.834,37
TOTALE	3.383.088,02	8.399.741,33

USCITE		
Spese correnti	1.707.343,73	2.263.984,29
Spese in conto capitale	890.908,58	1.231.864,51
Rimborso prestiti	82.671,14	104.042,73
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto Tesoriere	100.000,00	100.000,00
Uscite partite di giro	347.164,57	371.614,58
Uscite per conto terzi	255.000,00	264.644,16
Disavanzo applicato in uscita	0,00	-
TOTALE	3.383.088,02	4.336.150,27

RISULTATO		
Totale entrate	3.383.088,02	8.399.741,33
Totale uscite	3.383.088,02	4.336.150,27
Risultato competenza	0,00	-
Risultato cassa	-	4063591,06

Altre considerazioni sulla situazione contabile.

Nel bilancio sono stati inseriti i trasferimenti regionali erogati a favore dell'Ente in base alla legislazione vigente. Il Fondo Unico Comunale costituisce sicuramente l'entrata corrente principale a favore del Comune e, parimenti, la risorsa primaria per garantire la copertura delle spese previste nei Titoli I, II, III del bilancio di previsione.

Tributi.

A differenza del bilancio di previsione 2020-2022, quello predisposto nel 2021 presenta due nuove voci di entrata al Titolo I, inerenti al recupero dell'evasione IMU e TASI delle annualità pregresse, i cui importi risultano essere incidenti sotto il profilo delle Entrate.

Ciò alla luce del supporto garantito all'Ufficio tributi dalla società esterna affidataria del servizio, così come individuata dall'Amministrazione comunale, la M.T. S.p.a. di Santarcangelo di Romagna. Dalle risultanze delle istruttorie da quest'ultima poste in essere, si è potuto avviare, infatti, una prima opera di accertamento del credito esistente in capo al Comune di Venzone che potrà portare nelle casse comunali, durante l'esercizio 2021, ulteriori risorse utilizzabili per perseguire gli obiettivi di parte corrente.

Spese per il personale.

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica, mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno. Per quanto riguarda l'attività di gestione del personale, quest'ultima, dall'anno 2021, viene svolta per la nostra Amministrazione comunale dal preposto Ufficio della Comunità di Montagna della Carnia, avente sede a Tolmezzo, sulla base di una apposita convenzione sottoscritta tra i medesimi enti.

Dall'esame della situazione caratterizzante l'Ente, come riportata nel prospetto sottoriportato, si evince come le previsioni di spesa in materia rispettino i vincoli imposti dalle norme sul coordinamento della finanza pubblica, così come modificate alla luce del recente intervento normativo dettato dalla Legge Regionale n. 20/2020. Alla luce di un tanto, si è proceduto ad introdurre per le annualità 2021, 2022 e 2023 un incremento di spesa finalizzato a garantire l'assunzione di nuovo personale dipendente (Segretario comunale, cat. B1), C1) e D1), in modo tale da poter coprire i posti vacanti in organico e migliorare la capacità lavorativa dell'Amministrazione.

Spesa personale			
	2021	2022	2023
Spesa complessiva per il personale	285.115,80	303.651,80	303.651,80
TOTALE	285.115,8	303.651,80	303.651,80

Personale (forza lavoro)			
	2021	2022	2023
Personale di ruolo in servizio	7	11	11
Personale previsto in assunzione	4	0	0
TOTALE IN SERVIZIO	11	11	11

Partecipazioni in società.

La legge attribuisce all'Ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, vincola l'Ente per un periodo non breve, che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione:

PARTECIPAZIONI DELL'ENTE			
	Cap. sociale partecipata	Valore nominale partecipazione	Quota % dell'Ente
A&T 2000 S.p.a.	1.020.181,00	102,02	0,010
CAFC SPA	41.878.904,65	528.092,99	1,261
OPENLEADER S.CONS. A R.L.	76.950,74	1.549,02	2,013
TOTALE		529.744,03	

Gestione ei servizi a domanda individuale e relativi costi.

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(..) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (..)" (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina.

La situazione *gestionale*, sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

I principali servizi offerti dall'Ente al cittadino risultano essere:

- mensa scolastica;

- trasporto scolastico;
- pre e post accoglienza scolastica;
- uso palestra comunale;
- uso Salone Consigliare;
- uso sale Palazzo Orgnani Martina.

Occorre precisare come, tra i servizi predetti, il servizio di trasporto scolastico, unitamente a quello di pre e post accoglienza scolastica, vengono attualmente erogati gratuitamente a favore della comunità locale. Ciononostante, i relativi costi ottengono adeguata copertura dalle voci di entrata previste nel bilancio di previsione 2021-2023, senza creare limitazioni di carattere economico alla realizzazione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

Servizi individuali offerti al cittadino	2021		2022		2023		TOTALE previsione per esercizi 2021-2022-2023
	entrate	uscite	entrate	uscite	Entrate	uscite	
Mensa scolastica	68.000	79.000	68.000	79.000	68.000	79.000	- 11.000
Trasporto scolastico	0	37.147,50	0	37.147,50	0	37.147,50	- 37.147,50
Pre e post accoglienza	0	2.200	0	2.200	0	2.200	- 2.200
Uso palestra comunale Uso salone consigliere Uso sale Palazzo Orgnani Martina	1000	0	1000	0	1000	0	+ 1.000
TOTALE							- 49.347,50

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (FCDE).

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1, comma 882, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) che prevede: "Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero

importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

In linea generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al medesimo fondo.

Su tali premesse, sono state individuate, quali risorsa d'incerta riscossione, quelle entrate relative ai fitti attivi derivanti da contratti di locazione aventi oggetto proprietà comunali, iscritte al Titolo III; quelle relative al recupero evasione dell'Imposta Municipale Unica, iscritte al Titolo I; quelle relative al recupero evasione della Tasi, anch'esse iscritte al Titolo I.

Successivamente si è proceduto a quantificare l'importo da inserire alla voce di spesa Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, comprensiva della sommatoria di tutti gli importi relativi a ciascuna voce di entrata ritenuta di difficile realizzo da parte dell'Amministrazione.

Il calcolo del predetto importo è stato eseguito derogando ai principi normativi vigenti, i quali prevedono che l'ammontare dei crediti debbano essere valutati considerando la loro natura e l'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi, quest'ultimo espresso attraverso una valutazione aritmetica incentrata nel rapporto tra gli incassi e gli accertamenti riferiti a ciascuna tipologia di entrata presa in considerazione.

In sintesi, ogni amministrazione è chiamata a calcolare, per ciascuna tipologia di entrata identificata come di dubbia e difficile esazione, la media (semplice o ponderata) del rapporto tra incassi e accertamenti dell'ultimo quinquennio.

Per il calcolo del fondo sono stati pertanto valutati distintamente i tre capitoli di entrata interessati dall'applicazione dell'istituto:

- per quanto riguarda le entrate relative alla riscossione degli affitti, sono state prese a riferimento il totale delle somme effettivamente incassate durante il quinquennio 2016 - 2020. Sulla base di tale valutazione, è stato ritenuto congruo accantonare la somma di euro 20.532,60 alla missione di spesa 20, capitolo Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- con riferimento alle somme previste in entrata alla voce recupero evasioni anni pregressi I.M.U., alla luce della semplice comunicazione presentata dalla società affidataria del Servizio gestione Tributi, M.T. S.p.a. di Santarcangelo di Romagna, circa le prospettive di recupero del credito, è stato ritenuto verosimile quantificare l'entrata in euro 20.000 e stanziare, all'interno del capitolo Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 10.000 pari al 50% della previsione di entrata. Un tanto alla luce del trend storico di recupero dell'evasione rilevato per gli anni pregressi, privo di un'attività di accertamento svota in maniera puntuale e costante dall'Ente a causa della carenza di personale che lo ha investito nel relativo periodo;
- con riferimento alle somme previste in entrata alla voce recupero evasioni anni pregressi TASI, alla luce della comunicazione presentata dalla società affidataria del Servizio gestione Tributi, M.T. S.p.a. di Santarcangelo di Romagna, è stato ritenuto verosimile quantificare l'entrata in euro 8.000,00 e stanziare, all'interno del capitolo Fondo crediti di dubbia esigibilità, una somma pari a euro 5.000. Anche in tale caso, la scelta si fonda sul trend storico di recupero dell'evasione rilevato per gli anni pregressi, anche in questa sede svolto secondo modalità non puntuali e non costanti nel tempo.

La *dimensione definitiva* del fondo sarà comunque calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, proprio al fine di favorire la formazione della predetta quota di avanzo, si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO.

1. Fondo rischi.

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo pari a € 40.000,00 non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

2. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco.

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2, lettera i) è stato costituito l'accantonamento del fondo pari a € 2.000,00 per ogni annualità del bilancio di previsione 2021/2023.

3. Fondi di riserva e di cassa.

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo di riserva di competenza, pari ad euro 17.860 per l'annualità 2021 e di euro 17.751,52 per le due annualità successive, rientra nelle percentuali previste dalla legge

4. Fondo per Debiti Commerciali.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei debiti commerciali (PCC).

Il comma 859 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce che la misura massima di sanzione (obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali del 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisti di beni e servizi) di applica “...se il debito commerciale residuo, di cui all’art. 33 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto [...] rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”.

Pertanto, se lo *stock* di debito alla fine dell’anno precedente si mantiene entro la soglia del 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso anno, il debito è considerato, per così dire, fisiologico e la sanzione non si applica.

Dal controllo effettuato dall’Amministrazione, l’importo complessivo delle fatture ricevute durante l’anno 2020 esprime un valore pari ad euro 923.439,67 e, conseguentemente, la soglia fisiologica del 5% entro la quale non emerge la necessità di iscrivere il fondo in parola risulta assestata sull’importo di euro 46.171,98.

Presi come riferimento tali parametri ed accertato, attraverso il controllo del pagamento delle fatture pervenute, come lo *stock* di debito esistente in capo all’Amministrazione risulti inferiore al predetto importo, non è risultato necessario iscrivere al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 alcuna posta a titolo di Fondo per Debiti Commerciali.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (PRESUNTO O DEFINITIVO).

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Questo poi deve essere necessariamente scomposto in modo tale da permettere l’individuazione delle singole componenti, ovverosia la parte di fondi accantonati, di fondi vincolati, destinati agli investimenti e non vincolati; ciò al fine di conservare l’eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa;
- b) Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una specifica destinazione;
- d) Derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione *presunto*, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione presunto	Esercizio 2020
Risultato di amministrazione al 31.12.2020	2.164.411,55

Composizione del risultato e copertura dei vincoli	
Vincoli sul risultato	
Parte accantonata	0,00
Parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	0,00

Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli	
Risultato di amministrazione	2.164.411,55
Vincoli complessivi	0,00
Differenza	2.164.411,55
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli	2.164.411,55
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli	-
<u>Quota dell'avanzo utilizzata</u>	<u>0,00</u>

In particolare, per quanto riguarda il possibile stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione *non vincolato*, si conferma che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è invece consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato, come detto, è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli Enti Locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2021-2023, l'istituto in esame ha trovato applicazione sia in riferimento alle spese correnti, sia alla parte del bilancio di previsione attinente agli investimenti.

Nell'ambito delle spese correnti, è stata iscritta una posta pari ad euro 27.794,47 composta dagli importi destinati agli incentivi per la produttività del personale dipendente per l'anno 2020; nonché gli importi derivanti da due impegni per attività professionali, assunti nel 2020 ma non iniziati nel medesimo esercizio.

Nell'ambito delle spese in conto capitale, il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti nei tre esercizi presi in considerazione dal bilancio di previsione, sia in entrata che in uscita, seguito dalla dimostrazione del mantenimento degli equilibri di bilancio. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), è molto importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato va ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della

spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa).

Gestione contabile FPV	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
FPV applicato in entrata per spese correnti	27.794,47	0,00	0,00
FPV applicato in uscita per spese correnti	27.794,47	0,00	0,00
FPV applicato in entrata per spese in conto capitale	80.000,00	80.000,00	10.000,00
FPV applicato in uscita per spese in conto capitale	80.000,00	10.000,00	0,00

Rispetto equilibri di bilancio fpv parte capitale			
	2021	2022	2023
Entrate titoli 4, 5, 6	810.908,58	335.388,02	198.971,21
Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese in conto capitale	80.000	80.000	10.000
Totale entrate	890.908,58	415.388,02	208.971,21
Spese titolo 2	890.908,58	415.388,02	208.971,21
di cui FPV	80.000	10.000	0,00
Totale spese	890.908,58	415.388,02	208.971,21

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli *aggiornamenti* nel corso del tempo.

Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria per gli anni 2021-2023 non è previsto alcun intervento di investimento finanziato con ricorso all'indebitamento. Tutte le opere pubbliche programmate verranno finanziate con risorse proprie o con trasferimenti pubblici. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Il Comune di Venzone non ha rilasciato alcuna garanzia.

CONCLUSIONI.

Considerazioni finali e conclusioni.

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.